SOCIETÀ

DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI

OPERAI, GIORNALIERI E INDUSTRIALI SI DELL'UNO COME DELL'ALTRO SESSO, DOMICILIATI A FIRENZE, O ENTRO IL RAGGIO DI UN MIGLIO

FIRENZE
TIPOGRAFIA GALLETTI
1862.

Secondo del Regno d'Italia.

Articolo XXXII.

DELLO STATUTO FONDAMENTALE

DEL REGNO D'ITALIA

—

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al Pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

—

STATUTO SOCIALE

TITOLO PRIMO

Natura e scopo della Società

Art. 1. La fratellanza evangelica costituisce il principio fondamentale di questa associazione.

Art. 2. Il fine particolare di Essa è quello di socoorrere con quotidiani sussidj i soci, che per causa d'età, o per ragione di malattia non sono in grado d'attendere alle loro abituali occupazioni.

Art. 3. Si provvede a tal fine col retratto delle Tasse d'entratura, e delle contribuzioni annuali, e settimanali di che in appresso.

TITOLO SECONDO

Dei Soci.

Art. 4. La Società si compone di Soci *ordinari*, e di Soci *onorari*.

Art. 5. Possono essere ammessi in qualità di Soci ordinari gli Operai, giornalieri ed industriali dell'uno e dell'altro sesso, purchè abbiano i requisiti indicati nel successivo Art. 7.

Art. 6. Si ammettono come Soci onorari, dietro la semplice proposizione di due persone già inscritte alla Società, tutti gli altri cittadini a qualunque de'due sessi appartengano.

Art. 7. Per essere ammessi alla Società come soci ordinari occorre avanzarne domanda in iscritto al Consiglio dirigente, esser presentato da tre Soci, ed avere i seguenti estremi.

(*a*) Moralità di condotta.

(*b*) Domicilio reale in Firenze, o ne raggio di un miglio da questa Città. (*c*) Età non minore di anni quattordici, nè superiore ai cinquanta. (*d*) Essere Operai, giornalieri, od Industriali. (*e*) Trovarsi immune da qualsivoglia malattia.

Art. 8. Quando il richiedente abbia peraltro giustificato, mediante attestato del Medico Sociale da cui dev'essere visitato, che è immune da qualunque malattia, sarà egli ammesso dal Consiglio dirigente alla Società in modo provvisorio, ed avrà sei mesi di tempo per giustificare che concorrono in lui gli altri requisiti indicati nel precedente Art. 7. alle lettere *a b c d* — Ove poi non fornisse detta giustificazione entro il semestre dal dì della sua ammissione provvi-

soria, decaderà da ogni diritto, incorrerà nella perdita di quanto abbia pagato alla Società per qualsivoglia titolo, e verrà cancellato da' ruoli. Insorgendo dissenso tra il medico sociale e colui che richiede di essere ammesso alla Società, si fa luogo alla visita collegiale come all'Art. 65.

Art. 9. Il Segretario deve registrare sul ruolo de' Soci ordinari, od onorari a forma dei casi il nome e cognome degli ammessi in società, aggiungendo l'indicazione del domicilio e dell'età de' medesimi, quando si tratti di Soci ordinari.

Art. 10. Se il richiedente non ha libera facoltà di obbligarsi, la sua domanda dovrà essere approvata dalla persona sotto la cui autorità è posto.

Art. 11. Gli ammessi alla Società sia come Soci ordinari, sia come onorari, pagano, appena ricevuta notizia della loro ammissione, la tassa d'entratura nelle mani del Cassiere, o di chi per lui.

Art. 12. L'ammesso in qualità di Socio ordinario paga inoltre l'ammontare di una contribuzione settimanale anticipata.

Art. 13. Soltanto i Soci ordinari hanno diritto a conseguire dalla Società, nei modi però e sotto le condizioni prescritte dallo Statuto, sussidi giornalieri. Anche i sussidiati continuano a corrispondere le contribuzioni settimanali.

Art. 14. Quei Soci ordinari che senza lor colpa rimangono disoccupati, posson ricorrere alla Deputazione delle Collocazioni, la quale si studierà, per quanto è possibile d'impiegarli.

Art. 15. Il Socio debitore di 16 Contribuzioni settimanali decade ipso iure dalla Società, e vien cancellato dai ruoli. Il Socio arretrato di 3 a 15 contribuzioni settimanali non consegue sussidio, comunque versi nelle condizioni ri-

chieste per ottenerlo, finchè non siasi posto in regola. Finalmente al Socio debitore di 1 a 3 di dette contribuzioni si ritiene il sussidio fino a concorrenza del debito che ha verso la Cassa Sociale.

Art. 16. Il Socio decaduto come sopra è riammissibile alla Società come socio affatto nuovo; e può anche essere reintegrato, ove dopo essersi assoggettato a nuova visita del medico, paghi subito, o almeno in rate settimanali determinabili dal Consiglio Dirigente tutto il suo arretrato.

Art. 17. Chiunque commetta azioni delittuose, indegne, o lesive l'interesse sociale è radiato o sospeso dal catalogo de' soci, secondo la gravità delle circostanze.

Art. 18. Tale radiazione, e sospensione si pronunzia dal Consiglio Dirigente con deliberazione motivata, e dopo intese le discolpe dell'imputato.

Art. 19. Al Socio radiato o sospeso in forza di tali deliberazioni compete l'appello alla prossimiore Adunanza generale, che decide irrevocabilmente.

Art. 20. I Soci sospesi penalmente non conseguiscono alcun sussidio entro il periodo della loro sospensione.

Art. 21. La radiazione implica la perdita di tutti i pagamenti fatti dal Socio radiato per qualunque titolo, cedendo i medesimi a profitto della cassa sociale.

Art. 22. Que' Soci ordinari, che partiranno volontari per combattere una guerra in pro dell'indipendenza o della libertà nazionale, saranno esenti dall'obbligo di pagare le contribuzioni settimanali finchè rimarranno nelle file dei combattenti.

Art. 23. Nei soli casi di arruolamento militare coatto si restituisce al socio coscritto tuttociò che ha versato nella cassa della Società, detratta però la tassa di entratura e tutto quanto avrà conseguito a titolo di sussidio. Ritornando dalle

bandiere potrà essere riammesso alla società senza pagar nuova tassa di entratura, purchè però abbia tutti i requisiti prescritti all'Art. 7. sotto le lettere *a b c d e*.

Art. 24. Nel caso di risoluzione della Società, l'attivo sussistente, sarà diviso al netto di ogni passività fra i Soci ordinari previo opportuno conguaglio.

TITOLO TERZO

Della Tassa d'Entratura e delle Contribuzioni settimanali ed annuali.

Art. 25. I Soci onorari, oltre alla tassa di Entratura in L. 5. it., pagano un'annua contribuzione posticipata, pure di lire cinque italiane, essendo esenti da ogni contributo settimanale.

Art. 26. La Tassa d'entratura quanto a'Soci ordinari, è di tre Lire Italiane per gli uomini, e di due Lire ital. per le donne.

Art. 27. Le contribuzioni settimanali sono proporzionate in ragione dell'età e del sesso dei Soci a forma dei prospetti uniti al presente Statuto.

Art. 28. Per determinare l'età de'Soci, le frazioni di tempo si contano per un intero anno se superano il semestre. Ogni Socio corrisponderà per sempre la stessa contribuzione settimanale che gli toccherà all'epoca del suo ingresso in Società in ragione dell'età che abbia raggiunto.

Art. 29. Il cassiere esige, o fa esigere mediante riscotitori retribuiti dalla Società e nominati da lui medesimo le tasse d'entratura, e le contribuzioni annuali e settimanali.

TITOLO QUARTO

Governo e Amministrazione della Società.

Art. 30. La Società è rappresentata governata ed amministrata da

Un Presidente — Due vice-Presidenti — Un Cassiere — Un Segretario — Un Direttore Amministrativo — Due vice-Segretari — Dodici Consiglieri e sei Supplenti, che riuniti collegialmente costituiscono il **Consiglio Dirigente.**

Vi sono inoltre due Sindaci — e la Deputazione delle Collocazioni.

TITOLO QUINTO

§. I.

Del Consiglio Dirigente.

Art. 31. Il Consiglio dirigente dovrà entro il corrente anno procurare l'istituzione d'una Scuola elementare di **Lettura, Calligrafia, Aritmetica, Lingua italiana, Storia e Geografia** a vantaggio dei Soci ordinari e loro figli.

Art. 32. Il Consiglio dirigente autorizza il Direttore amministrativo al cauto impiego dei capitali della Società tutte le volte che occorre. Stanzia le spese necessarie all'andamento della Società — nomina i medici ed i visitatori — remuove e sospende i Soci a tenore degli Statuti — nomina i titolari della deputazione delle collocazioni — decide sul-

l'ammissione de' richiedenti — fa redigere, e sottopone ogni anno all'approvazione de' Soci convocati in generale adunanza il rendiconto della gestione sociale; insomma fa tutto ciò che reclama il bene della Società, purchè non sien cose confidate dallo Statuto alle cure di un dato officiale, o di una determinata commissione.

Art. 33. Il Consiglio provvede a quanto sopra mediante deliberazioni che non son valide, se non sien prese da nove almeno de' suoi componenti, e si vincono con la maggiorità de' voti degl' intervenuti. In caso di parità di suffragi il Presidente emette il secondo voto per eliminarla.

Art. 34. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Società, e nel caso di suo impedimento da quel vice-Presidente che verrà da lui incaricato. Il Segretario redige i processi verbali delle adunanze del Consiglio, ed in caso di suo impedimento vien supplito da uno dei vice-Segretari, i quali funzionano a periodi di semestre in semestre.

Art. 35. Le funzioni degli Ufficiali del Consiglio sono gratuite.

Art. 36. Detti Ufficiali s'eleggono a scrutinio secreto e a pluralità di voti in adunanza generale e funzionano per un biennio, al fine del quale possono per altro essere riconfermati in carica. Alla fine di ogni anno escon di carica, se non vi sieno riconfermati, i sei Consiglieri più anziani, cui la Società ne sostituisce altrettanti.

Art. 37. I titolari mancanti senza plausibil motivo, di cui giudica il Consiglio, alle adunanze del medesimo, incorrono nella multa di Tre lire italiane.

Art. 38. Il Consiglio dirigente si aduna la prima domenica d'ogni mese a ore dodici merid., e tutte le volte poi che il Presidente crede opportuno di convocarlo.

Art. 39. I sei supplenti si eleggono per coprire il posto di quei consiglieri, che dentro il loro biennio cessassero perpetuamente, o ad tempus dalla loro carica.

§. II.

Del Presidente.

Art. 40. Il Presidente ha la suprema rappresentanza della Società, — Invigila sopra gli affari — i titolari, e gl'impiegati. — Convoca le Adunanze Generali col mezzo di avvisi stampati affissi per la città come all'Art. 55., e le straordinarie del Consiglio dirigente per mezzo del Segretario -- Autentica colla firma i verbali, i rendiconti ed ogni atto cui voglia darsi solennità.

§. 3.

Dei vice-Presidenti.

Art. 41. Nel caso d'impedimento del Presidente, il vice-Presidente da lui incaricato ne esercita interinalmente le funzioni.

§. 4.

Del Direttore Amministrativo.

Art. 42. Il Direttore amministrativo prende cognizione di tutti gl'interessi sociali per referirne, ove occorra, al Consiglio e per provvedere al disbrigo regolare de' medesimi.

Art. 43. Autorizzato dal Consiglio, rappresenta la Società in giudizio, ne impiega cautamente i capitali, e stipula in nome e per conto di essa gli atti ed i contratti occorrenti spedisce i mandati dei pagamenti, e dei sussidi — e a fine d'ogni anno rende conto della sua amministrazione.

§. V.

Del Cassiere.

Art. 44. Il Cassiere riceve e custodisce il denaro della Società; esige di per se, o mediante riscotitori retribuiti da essa le tasse d'entratura e le altre contribuzioni. Paga i mandati spediti dal Direttore amministrativo, vidimati dal Presidente e dal Segretario. Deve prestarsi alla revisione di cassa ogni volta che piace al Consiglio, e a fin d'anno rende conto della propria gestione.

§. VI.

Del Segretario e Vice-Segretari.

Art. 45. Il Segretario redige e firma col Presidente in apposito protocollo, che conserva sotto la sua responsabilità, i processi verbali di tutte le Adunanze generali, e del Consiglio. Conserva altresì tutti gli atti, documenti, e registri interessanti la Società.

Art. 46. Dietro invito del Presidente convoca le Adunanze Generali, e le straordinarie del Consiglio. Tiene la corrispondenza, redige i ruoli de Soci, e dei titolari, facendovi le debite variazioni tutte le volte che occorrono, vidima insieme col Presidente i mandati di pagamento. Nel caso di suo impedimento è supplito dal vice-Segretario di turno.

TITOLO SESTO

Dei Sindaci.

Art. 47. I Sindaci esaminano d'anno in anno l'Amministrazione Sociale per verificare se fu, o no tenuta con la debita regolarità, ed espongono su tal proposito il loro parere col mezzo di un rapporto, il quale dev'essere partecipato nel Gennajo di ogni anno al Consiglio Dirigente perchè sia in grado di studiarlo e considerarlo maturamente prima di sottoporlo alla Generale Adunanza ordinaria cadente nel Febbraio di ciascun'anno, come al successivo Art. 53.

Art. 48. L'elezione dei Sindaci si fa in adunanza generale, ed a maggiorità di voti. L'ufficio dei Sindaci dura un biennio ed è affatto gratuito. Anche i Sindaci possono essere riconfermati in carica, spirato il termine sovraindicato.

TITOLO SETTIMO

Della Deputazione delle Collocazioni.

Art. 49. La Deputazione delle Collocazioni è composta di undici membri, che il Consiglio Dirigente elegge dal numero de' Soci a pluralità di voti. Funzionano Essi gratuitamente, stanno tre anni in ufficio, ove possono però essere riconfermati di triennio in triennio. Eleggono dal loro seno un Presidente ed un Segretario, e a quest'ultimo incombe l'obbligo di redigere i processi verbali delle adunanze, che saranno tenute dalla Deputazione.

Art. 50. Questa delibera a pluralità di voti: ma affinchè le sue deliberazioni sien valide è necessario l'intervento di cinque almeno de' suoi componenti.

Art. 51. Tale Deputazione deve, per quanto è possibile, procurare un impiego a quei Soci che essendo rimasti disoccupati senza colpa loro gliene muovono istanza per iscritto.

Art. 52. Il titolare che manca alle adunanze senza giustificato motivo, di cui giudica la Deputazione stessa incorre nella multa di lire italiane tre.

TITOLO OTTAVO

Delle Adunanze Generali.

Art. 53. L'Adunanza Generale è ordinaria, e straordinaria. La prima ha luogo ogni anno nella seconda Domenica di Febbraio. In essa si delibera a scrutinio segreto e a pluralità di voti sull'approvazione delle diverse gestioni sociali, sul rapporto dei Sindaci — Sui ricorsi de' Soci radiati o sospesi dai ruoli per deliberazione del Consiglio Dirigente, e sopra tuttociò che non è riserbato all'Adunanza Generale straordinaria.

Art. 54. Perchè le Adunanze Generali convocate per la prima volta sien valide, occorre l'intervento di un quarto almeno de' Soci. Alla seconda convocazione peraltro riescono valide qualunque sia il numero de' Soci presenti.

Art. 55. Il Presidente della Società convoca le Adunanze generali straordinarie ogni volta che lo crede opportuno, notificandole ai soci tre giorni avanti per mezzo di avvisi stampati affissi per la città. In tali adunanze si delibera a

pluralità di voti sulle modificazioni relative allo Statuto, sullo scioglimento della Società — e sulla formazione della Commissione necessaria per liquidare la Società medesima.

Art. 56. Il Regolamento disciplinare di coteste adunanze è stabilito dal Consiglio Dirigente, i di cui componenti formano il Seggio delle Adunanze stesse.

Art. 57. In queste, chiunque voglia fare una proposizione deve redigerla in iscritto, e farla appoggiare almeno da cinque Soci, perchè possa mettersi in discussione.

TITOLO NONO

Dei Sussidi.

Art. 58. Il Socio ordinario ascritto da un anno alla Società ha diritto ai sussidi della medesima trovandosi in una delle seguenti condizioni — cioè:

(*a*) Avendo compiuto l'età di anni 58, se donna — di 62 se uomo.

(*b*) Essendo inabilitato per causa di malattia, all'esercizio del suo lavoro: in questo secondo caso il sussidio comincia a decorrere dal terzo giorno dell'inabilità, certificata dal Medico sociale.

Art. 59. Il Socio avente diritto al sussidio ne muove istanza in iscritto al Direttore Amministrativo il quale, dopo avere commesse ai Medici e Visitatori le debite verificazioni: ottenuto dal Cassiere lo stato dei pagamenti del sussidiando per conoscere se sia in pari con la cassa, o debitore e di quanto, per potersi uniformare alle disposizioni contenute nell'Art. 15, rilascia, se lo deve, il mandato di sussidio pel tempo indicato dai medici e visitatori, purchè non eccedente una settimana, e fermo stante pei casi di prima

malattia il disposto dell'Art. 58 lettera *b*. Non cessando la malattia nel termine di una settimana, il Direttore Amministrativo, rilascia il secondo mandato, e così di seguito.

Art. 60. L'ammontare dei Sussidii, che si pagano sempre settimanalmente si stabilisce anno per anno dal Consiglio Dirigente sull'appoggio di un opportuno preventivo.

Art. 61. Nel determinare la quantità de' sussidi il Consiglio Dirigente procura che il sussidio dei cronici, e quello pei soci che compirono l'età di anni 58 o 62 come all'Art. 58 lettera *a*, sia alquanto inferiore al sussidio che stanzierà pei casi di prima malattia. Il cronicismo si terrà verificato al novantesimo giorno della malattia.

62. Ove i mezzi che la Società può erogare in sussidi siano tali da comportarlo, il Consiglio Dirigente è autorizzato a destinare quella somma che crederà opportuna in sovvenzione delle vedove o dei pupilli de' soci defunti.

TITOLO DECIMO

Dei Medici, e dei Visitatori.

Art. 63. Il Consiglio dirigente nomina quanti Medici e Visitatori crede necessari, stanziando ai primi il dovuto onorario. L'ufficio dei Visitatori, che si eleggono fra i Soci, è gratuito e dura un trimestre.

Art. 64. Dietro invito del Direttore Amministrativo il Medico visita in compagnia di un visitatore il Socio ammalato che richiese il sussidio, e coerentemente alle norme stabilite nel regolamento medico approvato dal Consiglio, rilascia il suo certificato, che deve essere vidimato dal Visitatore, e propone, se il crede dovuto, il sussidio pel

tempo che stimerà conveniente ma non mai per oltre quindici giorni se si tratta di prima malattia, e non per oltre due mesi se di Cronicismo. Dietro tale certificato il Direttore suddetto consegna il mandato di sussidio, dopo essersi però uniformato alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 15 e 59.

Art. 65. Se insorge dissenso fra Medico e Visitatore, o tra essi ed il malato, il Direttore amministrativo ordina la visita collegiale eseguibile da tre medici, la decisione dei quali è inappellabile.

Art. 66. I medici della Società non hanno obbligo di prender la cura de' Soci malati, nè questi a valersi dell'opera di costoro.

Art. 67. Incombe ai visitatori l'onere di verificare con ogni più diligente scrupolo lo stato de' Soci malati; e nel caso che abbiano sospetto di qualche simulazione provocano la visita collegiale del precedente Art. 65. Lo stesso diritto compete ai Soci, ove i Visitatori o i Medici si oppongano alla concessione del sussidio.

Disposizione Transitoria.

La distribuzione dei Sussidi è prorogata al 1 Gennaio del venturo anno 1863.

AVVERTENZA

—

Il presente Statuto riveduto e corretto da una Commissione composta dei Signori

Don Tommaso dei Principi Corsini
Marchese Carlo Strozzi
Cav. Avv. Leopoldo Cempini
Avv. Silverio Giorgetti
Avv. Giovan Piero Puccioni

venne discusso ed approvato nell'Adunanza Generale Straordinaria tenuta dalla Società nel dì 27 Aprile 1862.

Secondo del Regno d'Italia.

PROSPETTO

Delle Contribuzioni settimanali che debbono corrispondere in ragione della loro età, gli Uomini ascritti alla Società come soci ordinari.

ETA'	TASSA SETTIM.		ETA'	TASSA SETTIM.	
Anni	*L. Ital.*	*Cent.*	*Anni*	*L. Ital.*	*Cent.*
da 14 a 18	»	25	41	»	70
» 18 a 21	»	28	42	»	74
21	»	30	43	»	78
22	»	31	44	»	82
23	»	32	45	»	86
24	»	33	46	»	90
25	»	34	47	»	94
26	»	35	48	»	96
27	»	36	49	»	98
28	»	37	50	1	00
29	»	38			
30	»	39			
31	»	42			
32	»	44			
33	»	46			
34	»	48			
35	»	51			
36	»	54			
37	»	57			
38	»	60			
39	»	63			
40	»	66			

PROSPETTO

Delle Contribuzioni settimanali che debbono pagare in ragione della loro età, le Donne ascritte alla Società come associate ordinarie.

ETA'	TASSA SETTIM.		ETA'	TASSA SETTIM.	
Anni	*L. Ital.*	*Cent.*	*Anni*	*L. Ital.*	*Cent.*
da 14 a 18	»	17	41	»	47
» 18 a 21	»	19	42	»	50
21	»	20	43	»	52
22	»	21	44	»	55
23	»	21	45	»	58
24	»	22	46	»	60
25	»	23	47	»	63
26	»	24	48	»	65
27	»	25	49	»	67
28	»	26	50	»	70
29	»	28			
30	»	28			
31	»	29			
32	»	29			
33	»	31			
34	»	32			
35	»	34			
36	»	36			
37	»	38			
38	»	40			
39	»	42			
40	»	44			

INDICE